d'intervento che ne sono derivati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE si trovino, nelle due regioni produttrici della Comunità, in un rapporto con il prezzo d'intervento del granturco compreso tra il 150 e il 160 % ;

Considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, il prezzo d'entrata del riso semigreggio è fissato in maniera che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato corrisponda al prezzo indicativo ; che tale obiettivo è raggiunto quando dal prezzo indicativo si detraggono le spese di trasporto meno elevate tra Rotterdam, punto di passaggio della frontiera, e Duisburg, centro di commercializzazione per il quale è fissato il prezzo indicativo, nonché le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione ;

Considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato tra un limite superiore calcolato rispetto al prezzo d'entrata del riso semigreggio e un limite inferiore calcolato rispetto al prezzo d'entrata del granturco ; che, tenuto conto della necessità di ricorrere alle importazioni di rotture di riso per assicurare l'approvvigionamento della Comunità e tenuto conto del livello dei prezzi d'entrata di tale prodotto precedentemente in vigore nell'insieme degli Stati membri, occorre fissare tale prezzo d'entrata al limite inferiore cosí stabilito ;

Considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE, il prezzo d'entrata del riso lavorato è derivato dal prezzo d'entrata del riso semigreggio e comporta inoltre un ammontare destinato ad assicurare la protezione dell'industria ; che occore, tenuto conto della situazione della industria risiera comunitaria, in particolare della capacità di produzione eccedentaria di tale industria, che tale ammontare venga fissato ad un livello che permetta effettivamente di far fronte alla concorrenza del riso lavorato importato dai paesi terzi, senza tuttavia rendere impossibili dette importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per la campagna di commercializzazione del riso 1967/1968.

Articolo 2

Il prezzo indicativo del riso semigreggio è fissato a 18,12 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 3

I prezzi d'intervento del risone sono fissati :

— per Arles, a 12,30 unità di conto per 100 chilogrammi,

— per Vercelli, a 12,00 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. Il prezzo d'entrata del riso semigreggio è fissato a 17,78 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 11,33 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 5

L'ammontare da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato ai fini della protezione dell'industria, è fissato a 0,55 unità di conto per 100 chilogrammi di riso lavorato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 364/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'attuazione di un mercato unico del riso richiede l'applicazione di misure comunitarie d'intervento; che in conformità del regolamento n. 359/67/CEE gli organismi d'intervento sono tenuti, in determinate condizioni, ad acquistare il risone loro offerto;

Considerando che l'attuazione delle misure comunitarie d'intervento richiede la presa in consegna da parte degli organismi d'intervento a condizioni che tengano conto della regionalizzazione dei prezzi; che, a tal fine, il prezzo da pagare al venditore deve essere il prezzo d'intervento valido per un dato centro di commercializzazione, diminuito, all'occorrenza, delle spese di trasporto;

Considerando che, ai fini di un funzionamento per quanto possibile semplice ed efficace del regime d'intervento, occorre limitare il numero dei centri di commercializzazione per i quali può essere fatta un'offerta alla partenza da un luogo determinato;

Considerando che la messa in vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e a livelli di prezzo che non ostacolino la normale evoluzione dei prezzi sul mercato della Comunità; che il sistema dell'aggiudicazione consente nel modo migliore di conseguire gli obiettivi suindicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento n. 359/67/CEE, ogni offerta all'intervento deve essere fatta ad un organismo d'intervento, per un centro di commercializzazione scelto fra i tre centri più vicini al luogo nel quale il risone si trova al momento dell'offerta.

2. Per centri di commercializzazione più vicini si intendono i centri verso i quali il risone può essere avviato con le minori spese. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento decidono in merito al luogo di presa in consegna del risone.

2. Se l'organismo d'intervento non prende in consegna il risone nel centro di commercializzazione designato dal venditore, bensí nella località in cui si trova, il prezzo da pagare è uguale al prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione designato dal venditore, diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone si trova al momento dell'offerta fino a tale centro di commercializzazione. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

3. Se l'organismo d'intervento prende in consegna il risone in una località diversa dal centro di commercializzazione designato dal venditore e diversa da quella in cui si trova al momento dell'offerta, le spese di trasporto dal luogo in cui si trova il risone fino a quello in cui è preso in consegna sono sostenute dall'organismo d'intervento. In tal caso, il prezzo da pagare al venditore è determinato secondo le condizioni previste al paragrafo 2.

Articolo 3

1. Il risone detenuto dall'organismo d'intervento è messo in vendita mediante aggiudicazione:

a) per la sua reimmissione sul mercato, in base a condizioni di prezzo fissate prima dell'inizio della campagna, che consentono di evitare un deterioramento del mercato;

b) per l'esportazione, in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso, secondo l'evoluzione e il fabbisogno del mercato.

2. Le condizioni dell'aggiudicazione devono assicurare la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

3. Qualora le offerte all'aggiudicazione non sembrino corrispondere alle effettive possibilità di vendita sul mercato, l'aggiudicazione è annullata.

Articolo 4

Qualora situazioni particolari lo rendano necessario, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura

di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può stabilire altre procedure di messa in vendita, diverse da quelle previste all'articolo 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 365/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il prezzo d'entrata comune è l'unico elemento di protezione del mercato della Comunità e che, qualora le merci importate giungessero su detto mercato a prezzi inferiori ai prezzi d'entrata, il normale smaltimento del riso di produzione interna, secondo le regole della regionalizzazione, sarebbe gravemente minacciato ; che, quando il prelievo è fissato in anticipo, occorre pertanto stabilire il supplemento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, di modo che il prodotto importato sotto questo regime giunga sul mercato della Comunità in condizioni tali da non poterne compromettere l'equilibrio ;

Considerando che a tal fine è necessario coprire, mediante tale supplemento, l'importo risultante dalla differenza tra il prezzo cif e un prezzo cif, determinato per gli acquisti a termine, qualora quest'ultimo sia inferiore al primo, prendendo in considerazione le offerte rappresentative della tendenza effettiva del mercato a termine ;

Considerando che esistono casi eccezionali in cui fattori estranei al mercato del riso provocano su quest'ultimo notevoli modifiche di prezzo ; che per evitare che queste abbiano conseguenze pregiudizievoli sul mercato del riso della Comunità, è opportuno prevedere in siffatto caso la possibilità di fissare l'aliquota del supplemento a un livello superiore a quello risultante dall'applicazione della regola normale, in modo da coprire la differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine, o di sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo del prelievo, oppure di ridurre il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione in anticipo del prelievo ;

Considerando che, mediante il meccanismo dei supplementi, occorre incitare l'importatore ad osservare il termine che egli stesso ha indicato al momento della domanda di fissazione in anticipo del prelievo conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, tenendo conto al tempo stesso del fatto che le condizioni d'acquisto abituali nel commercio internazionale del riso e l'incertezza quanto alla durata dei trasporti non consentono, in molti casi, di effettuare l'importazione durante il mese indicato nel titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I supplementi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE sono sta-

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.